

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL LEGALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

SET INFORMATIVO

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Facsimile Modulo di Proposta / Questionario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 06/2024

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(DIP Danni)



Prodotto "Legale"

Compagnia: Assicuratrice Milanese S.p.A

Ed. 06/2024

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete del prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Legale libero professionista.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Legale per danni cagionati a terzi
- ✓ La responsabilità per qualsiasi tipo di danno patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro

Sono anche comprese in garanzia:

- ✓ La colpa grave
- ✓ Ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato è comunque abilitato
- ✓ I fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato
- ✓ La responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti
- ✓ L'attività di amministratore di stabili
- ✓ Responsabilità derivanti dal deposito telematico degli atti processuali e dei documenti
- ✓ l'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette – redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali – rappresentanza per rapporti tributari

È anche possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:

- ✓ Funzioni pubbliche
- ✓ Sindaco – Revisore
- ✓ Garanzia postuma decennale



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione:
 - ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
 - ✗ Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
 - ✗ I dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
 - ✗ I collaboratori, i dipendenti ed i praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell'assicurato
- ✗ Il dolo dell'Assicurato
- ✗ Lo svolgimento di attività non previste dall'ordinamento professionale
- ✗ I pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie, inflitte personalmente all'Assicurato
- ✗ Fatti commessi quando l'assicurato è inabilitato o destituito dall'attività professionale
- ✗ Obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge
- ✗ Difetti e/o errori di software, hardware, impianti
- ✗ Interruzione di attività per danno materiale subito dai clienti.



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di responsabilità solidale
- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio

- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
- ! La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nel Mondo intero esclusi USA e Canada.



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se non vengono pagati i premi delle rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento
- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità del contratto qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento



Come posso disdire la polizza?

- ✓ Non è necessario fare disdetta perché la polizza non ha il tacito rinnovo. Il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza.

ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Legale"

Ed. 06/2024 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione

Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.



Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 58.371.710, il Solvency Ratio è pari a 248,47%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2023.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link: <https://www.assicuratricemilanese.it/relazioni-sfcr/>

Al contratto si applica la legge italiana ai sensi di quanto previsto dall'art. 180 del D. Lgs. 209/2005

Prodotto Legale	
	Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto previsto dal DIP Danni "Legale":	
<ul style="list-style-type: none">✓ Le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, anche se derivanti da furto, rapina, incendio✓ Le responsabilità derivanti all'Assicurato nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti✓ Le responsabilità inerenti al servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81✓ R.C.O. dipendenti✓ Conduzione dei locali adibiti a studio professionale✓ Committenza	
Sono previste inoltre delle <u>opzioni con pagamento di premio aggiuntivo</u> quali:	
<ul style="list-style-type: none">• Garanzia Postuma – è possibile estendere la garanzia assicurativa per gli errori commessi ed i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto contestati dal cliente nei 10 anni successivi alla cessazione del contratto.• Funzioni pubbliche – è possibile estendere la garanzia assicurativa per lo svolgimento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale, di Giudice di Pace, Giudice tributario o membro do Commissioni tributarie, attività inerente esecuzioni immobiliari.• Funzioni di Sindaco / Revisore contabile – è possibile estendere la copertura assicurativa ai danni patrimoniali cagionati a terzi, in conseguenza della violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco / Revisore.	
	Che cosa non è assicurato?
<ul style="list-style-type: none">✗ Guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;✗ Trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;✗ attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di Revisione e/o certificazione e per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa	

- ✘ Inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- ✘ Danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto.
- ✘ I sinistri temporalmente successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, non sono indennizzabili.

Per la sola attività di Sindaco/Revisore sono altresì esclusi gli incarichi svolti in Società o Enti che alla data di effetto del presente contratto si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali, o in Enti pubblici che si trovino in stato di dissesto finanziario, nonché in Banche, Società finanziarie, Società di intermediazione mobiliare (SIM)



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura per ogni garanzia base sono descritti nella tabella seguente:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO per SINISTRO/ANNO	FRANCHIGIA/ SCOPERTO
Responsabilità Civile Professionale	Massimale di Polizza	Franchigia fissa ed assoluta in funzione del Massimale scelto
R.C.O. Dipendenti	516.000 euro per Sinistro 516.000 euro per persona	-
Responsabilità per Danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti	150.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro
Committenza	Massimale di Polizza	Franchigia 270 euro
Conduzione dei locali adibiti a studio professionale	500.000 euro per Sinistro	-
Studio associato o Società di professionisti	Massimale di Polizza anche in caso di corresponsabilità dei professionisti con il Contraente e tra loro	-
Responsabilità derivanti da attività professionale connessa alla Responsabilità Civile automobilistica	Massimale di Polizza	5.000 euro
CONDIZIONI FACOLTATIVE		
Condizione facoltativa SR) Funzioni di Sindaco – Revisore contabile	Nel limite del 50% del Massimale di Polizza con il massimo di 2.000 euro	Scoperto del 10% con il minimo di 2.000 euro ed il massimo di 20.000 euro



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa prodotto è rivolto agli avvocati e legali liberi professionisti



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 10% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> • A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it • Via fax al numero +39 059 8672387 • Con il servizio postale La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi, escluse quelle in materie di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e dei natanti.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Il contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato o ad altri sistemi alternativi per la risoluzione di controversie tra le Parti.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota di imposta per questo prodotto è del 22,25%
---	--

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE),
PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO**

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL LEGALE

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI CHIARI E COMPRESIBILI" DEL TAVOLO TECNICO
ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI



NOTA BENE: le Parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

INDICE

GLOSSARIO	2
------------------	----------

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	4
--	----------

1. CHE COSA POSSO ASSICURARE	4
Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione	4
Art. 1.2 – R.C.O. Dipendenti (compreso Danno biologico)	5
Art. 1.3 - Conduzione dei locali adibiti a studio professionale	5
Art. 1.4 – Committenza	5
Art. 1.5 – Condizioni facoltative	5
FP) Funzioni Pubbliche	5
SR) Funzioni di Sindaco – Revisore Contabile	5
2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	5
Art. 2.1 – Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata	5
Art. 2.2 – Garanzia postuma per cessazione dell'attività	5
Art. 2.3– Garanzia postuma a favore degli eredi	6
Art. 2.4 – Garanzia Postuma	6
Art. 2.5 – Cessazione del rapporto assicurativo	6
Art. 2.6 – Studio associato	6
Art. 2.7 – Estensione territoriale	6
Art. 2.8 – Gestione delle vertenze di Danno - Spese legali	6
Art. 2.9 – Regolazione del Premio	7
3. COSA NON È ASSICURATO	7
Art. 3.1 – Rischi esclusi	7
Art. 3.2 – Delimitazione dell'Assicurazione	7
4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	7
Art. 4.1 – Limiti di Indennizzo	7
Art. 4.2 – Limite di Indennizzo specifico per la Condizione facoltativa SR)	8
TABELLA RIASSUNTIVA, LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE	8
5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	8
Art. 5.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	8

NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	9
--	----------

I. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio	9
II. Altre assicurazioni	9



III.	Pagamento del Premio	9
IV.	Modifiche al contratto	9
V.	Aggravamento del Rischio	9
VI.	Diminuzione del Rischio	9
VII.	Recesso in caso di Sinistro	10
VIII.	Periodo di Assicurazione	10
IX.	Oneri fiscali	10
X.	Foro competente	10
XI.	Rinvio alle norme di legge	10

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie Polizze e delle relative scadenze. L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.

BOX DI CONSULTAZIONE

I box di consultazione contraddistinti nel testo da questo riquadro contengono informazioni aggiuntive o spiegazioni per una migliore comprensione del contratto.

GLOSSARIO

IL SIGNIFICATO ATTRIBUITO ALLE PAROLE NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE È INDICATO NELLE SEGUENTI DEFINIZIONI

Le definizioni date al singolare si intendono anche per il plurale e viceversa.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, presenti nel testo contrattuale sono indicate con la lettera iniziale maiuscola.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come indicato nelle singole Garanzie.

Assicurazione: il contratto con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento di un Premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del Danno ad esso prodotto da un Sinistro, oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (Art. 1882 del Codice Civile).

Contraente: persona fisica residente in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, che acquista e firma la Polizza per sé o per altre persone.

Compensi: ammontare dei Compensi professionali rilevanti ai fini dell'obbligo di contribuzione previdenziale al netto di IVA e cassa previdenza relativi all'esercizio precedente al periodo in cui ha effetto l'Assicurazione.

Danno: qualsiasi pregiudizio causato a terzi di tipo patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.

Denuncia: atto con il quale l'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro ad Assicuratrice Milanese.

Fatti Noti: fatti, circostanze e situazioni in qualsiasi modo conosciuti dall'Assicurato, che potrebbero determinare in futuro (o abbiano, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento da parte di terzi in conseguenza dell'Attività professionale esercitata dall'Assicurato.



Franchigia: elemento integrante nella Polizza di Assicurazione che costituisce la parte del Danno che rimane sempre a carico dell'Assicurato ed espressa in valore assoluto.

Indennizzo: la somma dovuta da Assicuratrice Milanese in caso di Sinistro.

Massimale: la somma massima liquidabile da Assicuratrice Milanese a titolo di risarcimento del Danno in seguito al verificarsi di un Sinistro.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Parti: il Contraente / Assicurato e Assicuratrice Milanese S.p.A., che è la Compagnia di Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Assicuratrice Milanese.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato abita come risulta da certificato anagrafico.

Rischio: la possibilità che si verifichi il Sinistro.

Scheda di Polizza: documento che riporta i dati anagrafici, le dichiarazioni e le garanzie scelte del Contraente, i dati identificativi del Rischio, il Premio e la sottoscrizione delle Parti.

Scoperto: la parte del Danno indennizzabile / risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: la richiesta di risarcimento Danni per i quali è prestata l'Assicurazione.



RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

PRESENTAZIONE

Questa Polizza garantisce il legale, giurista o avvocato, per i Danni cagionati a terzi per colpa lieve e grave, durante lo svolgimento dell'attività professionale, esercitata in conformità alla legge.

La Polizza di Assicurazione per la responsabilità civile del professionista è obbligatoria per gli avvocati iscritti regolarmente all'albo e copre i Danni che possono essere arrecati ai clienti e a terzi, tutelando il professionista dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi per errori ed omissioni connesse all'esercizio dell'attività svolta.

1. COSA POSSO ASSICURARE

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione copre la responsabilità civile dell'avvocato:

- a) per tutti i Danni colposamente causati a terzi nello svolgimento dell'attività professionale,
- b) anche per colpa grave;
- c) per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi;
- d) derivante da fatti colposi o dolosi dei collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, per il quale l'Assicurato sia civilmente responsabile, il fatto colposo di sostituti di udienza ed anche il fatto colposo di professionisti delegati di volta in volta in base all'art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari, **fermo il diritto di regresso di Assicuratrice Milanese nei confronti degli eventuali responsabili;**
- e) la responsabilità per Danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi, nel limite di **150.000 euro e con uno Scoperto del 10% per Sinistro con il minimo di 500 euro.**

Inoltre l'Assicurazione vale anche per:

- f) l'attività di amministratore di condominio negli edifici;
 - g) il Deposito telematico obbligatorio degli atti processuali e dei documenti, cosiddetto "Processo Civile Telematico" di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito il L. 11 agosto 2014 n. 114;
 - h) l'attività di tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette ed indirette – redazione di dichiarazioni e liquidazioni fiscali – rappresentanza per rapporti tributari;
 - i) le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità a questi attribuibili;
 - j) l'attività di revisore di Enti Locali, ai sensi delle leggi vigenti;
 - k) l'attività professionale dell'Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale.
- Ai fini della determinazione del Rischio assicurato, per "attività professionale" si intende:
- ✓ l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
 - ✓ gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
 - ✓ la consulenza od assistenza stragiudiziali;
 - ✓ la redazione di pareri o contratti;
 - ✓ l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132;

La copertura si estende ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

- In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'Assicurazione copre le responsabilità dell'avvocato per l'intero, **salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.**

Art. 1.2 – R.C.O. Dipendenti (compreso Danno biologico)

Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 e dell'art.13 del D.lgs. 23 Febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- 2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento dei Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 e del D.lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. della previdenza Sociale del 12 Luglio 2000.

L'Assicurazione è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge. Da tale Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Questa specifica garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni Sinistro di un importo pari al Massimale di 516.000 euro per ogni Sinistro, con un sottolimito per persona pari a 516.000 euro.



Art. 1.3 - Conduzione dei locali adibiti a studio professionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per Danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di efficacia del contratto, per morte, per lesioni personali e per Danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale, sia nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i Danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti.

La presente garanzia è prestata fino **a concorrenza di un Massimale di 500.000 euro per ogni Sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto Danni a cose di loro proprietà.**

Cosa copre la garanzia "Conduzione dei locali adibiti a studio professionale"?

La garanzia copre i Danni derivanti dalla gestione dei locali dove svolgi l'attività professionale, causati involontariamente a terzi da te o dai tuoi collaboratori, sostituti, praticanti e dipendenti, durante il periodo di validità del contratto.

Art. 1.4 – Committenza

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per Danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, collaboratori e praticanti, alla guida di autovetture e motocicli (comprese le lesioni corporali ai terzi trasportati) ed anche di ciclomotori, **a condizione che:**

- **i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) oppure a lui locali;**
- **l'utilizzo sia avvenuto per ragioni di servizio.**

È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa e/o di surroga di Assicuratrice Milanese nei confronti dei responsabili.

Questa specifica garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia di 270 euro per ogni Sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 1.5 – Condizioni facoltative

Il Contraente può scegliere se acquistare le condizioni facoltative di seguito indicate che saranno operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza e, ove previsto, versato il relativo Premio.

FP) Funzioni pubbliche

La garanzia prestata dalla presente Polizza, viene estesa:

1. all'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi compresi gli incarichi di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, Curatore dell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
2. all'espletamento delle funzioni di Giudice di Pace, **limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alle leggi vigenti;**
3. all'attività di giudice, membro delle commissioni tributarie, **limitatamente alle responsabilità che competono all'Assicurato in base alla Legge 13 aprile 1988 n. 117;**
4. all'attività inerente ad esecuzioni immobiliari ex L. 3 agosto del 1998 n. 302 e custode giudiziario ex L. 14 maggio 2005 n. 80 **e successive modifiche o integrazioni.**

SR) Funzioni di Sindaco – Revisore Contabile

La garanzia è estesa ai Danni cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza della violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi all'esecuzione delle funzioni di Sindaco - Revisore Contabile - svolta nei Collegi Sindacali delle Società o Enti indicati nel modulo di proposta per assicurarsi che forma parte integrante del presente contratto.

Ogni anno, in occasione del pagamento della rata, l'Assicurato avrà l'obbligo di fornire un elenco completo degli incarichi in corso e dichiarare i relativi emolumenti.

2. COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

Art. 2.1 – Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute ad Assicuratrice Milanese dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Trova in ogni caso piena applicazione l'art. 1892 c.c.. Tuttavia se l'Assicurato aveva stipulato con Assicuratrice Milanese e per il medesimo Rischio una Polizza o più Polizze in successione nel tempo sostituite o riprese dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i Sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere durante la vigenza della Polizza o delle Polizze precedenti, ancorché non Denunciati all'atto della stipula della nuova Polizza con esclusione della applicazione dell'art. 1892 c.c..

Art. 2.2 – Garanzia postuma per cessazione dell'attività

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'Albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della P. IVA, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10



(dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano agli errori commessi e ai Sinistri avvenuti dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente Polizza e comunque prima della cessazione dell'attività.

L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 150% del Premio riferito all'ultima annualità in corso.

Ai fini della proroga di cui sopra il Massimale indicato in Polizza rappresenta in aggregato la somma massima che Assicuratrice Milanese pagherà per tutte le garanzie prestate all'art. 1.1 – "Oggetto dell'Assicurazione", in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato.

In caso di radiazione dall'Albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'Albo e riprenda ad esercitare l'attività professionale.

Art. 2.3 - Garanzia postuma a favore degli eredi.

In caso di morte dell'Assicurato, Assicuratrice Milanese si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale dell'Assicurato a termini delle condizioni che precedono. La garanzia è prestata nei limiti e con le modalità di cui al precedente Art. 2.2 – "Garanzia postuma per cessazione dell'attività".

Art. 2.4 - Garanzia Postuma

L'Assicurato può prorogare, oltre ai casi previsti dagli articoli 2.2 – "Garanzia postuma per cessazione dell'attività" e 2.3 – "Garanzia postuma a favore degli eredi", l'efficacia della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione del contratto, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano agli errori commessi e ai Sinistri avvenuti nel periodo di vigenza della Polizza.

Tale estensione della garanzia è subordinata al pagamento di un importo pari al 200% del Premio riferito all'ultima annualità in corso.

Ai fini della proroga di cui sopra il Massimale indicato in Polizza rappresenta in aggregato la somma massima che Assicuratrice Milanese pagherà per tutte le garanzie prestate all'art. 1.1 – "Oggetto dell'Assicurazione", in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di Assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.

La presente garanzia, sulla base di quanto stabilito all'Art. II – "Altre Assicurazioni" delle Norme generali del contratto di Assicurazione, viene meno in caso di stipula di altra Assicurazione per il medesimo Rischio.

Art. 2.5 – Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:

- In caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato.
- In caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale.
- In caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.

Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.

Art. 2.6 – Studio associato

Se il Contraente è uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le responsabilità riconducibili allo stesso, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di associati dello Studio o Società tra professionisti, **purché regolarmente iscritti al relativo Albo professionale.**

Se il Contraente è uno Studio Associato o Società di professionisti, **e solo per i soci in essere alla data di rinnovo**, la garanzia è valida anche per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata con propria P.IVA, **a condizione che gli introiti derivanti da quest'ultima attività siano stati dichiarati nel modulo di adesione e che non siano in misura prevalente rispetto al fatturato totale dichiarato dallo Studio Associato.**

La retroattività, per le attività di cui sopra, è definita come all'Art. 2.1 – "Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività temporale".

È facoltà di Assicuratrice Milanese verificare, in caso di richiesta di risarcimento, il rispetto dei criteri sopra indicati.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione ad Assicuratrice Milanese.

La garanzia è prestata nel limite del Massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei su indicati professionisti con il Contraente e tra loro.

Qual è la copertura di uno studio associato?

Se assicuri uno studio associato o una società tra professionisti, l'Assicurazione garantisce lo studio ed i professionisti associati per l'attività svolta in favore dello studio.

Art. 2.7 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell'Assicurato fatte nel mondo intero esclusi USA e Canada. Resta comunque inteso che l'Assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per la interpretazione della Polizza.

Art. 2.8 – Gestione delle vertenze di Danno - Spese legali

Assicuratrice Milanese assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i



diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di Assicuratrice Milanese le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al Danneggiato supera detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratrice Milanese e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Assicuratrice Milanese non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 2.9 – Regolazione Premio

Il Premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante il periodo annuo di riferimento, negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo, entro il 30 Settembre di ciascun anno l'Assicurato deve fornire ad Assicuratrice Milanese dichiarazione attestante l'indicazione dei Compensi realizzati nell'esercizio precedente, nonché il numero dei professionisti facenti parte dello Studio associato o della Società tra professionisti assicurata. La differenza attiva e/o passiva risultante dalla regolazione, deve essere pagata e/o rimborsata a conguaglio con il primo Premio di Polizza scadente successivamente.

Se l'Assicurato non effettua la comunicazione dei dati anzi detti o il pagamento della differenza dovuta nei termini prescritti, Assicuratrice Milanese può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale Assicuratrice Milanese, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente per l'adempimento o la risoluzione del contratto, in caso di Sinistro applicherà le norme di legge a riguardo. Assicuratrice Milanese ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari e a richiedere copia dei bollettini di versamento alla competente cassa di previdenza degli importi versati a titolo di contributo integrativo obbligatorio.

3. COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.1 – Rischi esclusi

La garanzia non opera per:

- a) multe, ammende, pene pecuniarie, sanzioni comunque denominate, comprese quelle previste dall'ordinamento professionale, inflitte personalmente all'Assicurato;
- b) le richieste di risarcimento riferite ad attività non contemplate dall'ordinamento professionale;
- c) ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, inabilitato o destituito dall'attività professionale;
- d) lo Svolgimento di attività non specificatamente previste dall'ordinamento professionale. In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all'attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di Revisione e/o certificazione e per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive modificazioni);
- e) i Sinistri temporalmente successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, non sono indennizzabili;
- f) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware; difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati, perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, ogni interruzione di attività conseguente;
- g) difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati;
- h) guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- i) trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di Particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- j) inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione i sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) Danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- l) ogni interruzione di attività conseguente ad un danno materiale subito dai clienti.

Art. 3.2– Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente Polizza, non sono comunque considerati indennizzabili i Danni provocati:

- a) al coniuge, ai genitori, ai figli dell'Assicurato;
- b) a qualsiasi altro parente o affine convivente con l'Assicurato;
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e b).
- d) ai dipendenti dell'Assicurato che subiscano il Danno in occasione di lavoro o di servizio.
- e) ai collaboratori, ai dipendenti e ai praticanti che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.

4. LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA

Art. 4.1 – Limiti di Indennizzo

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico di Assicuratrice Milanese per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei Sinistri Denunciati ad Assicuratrice Milanese nello stesso periodo.



La garanzia è prestata con una Franchigia fissa e assoluta per ogni Sinistro così come indicato nella Scheda di Polizza. La Franchigia non è opponibile al terzo Danneggiato, pertanto Assicuratrice Milanese si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di Polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della Franchigia suindicata.

L'Assicurato inoltre conferisce pieno e inderogabile mandato ad Assicuratrice Milanese di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma inferiore alla Franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.

In ipotesi di responsabilità dell'Assicurato derivanti da attività professionale connessa alla responsabilità civile automobilistica, la garanzia è prestata con Franchigia fissa di 5.000 euro.

Le Franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, farli assicurare da altre imprese.

Art. 4.2 – Limite di Indennizzo specifico per la Condizione facoltativa SR) Funzioni di Sindaco – Revisore Contabile – Revisore Enti Locali

Assicuratrice Milanese risponde della parte di responsabilità che compete all'Assicurato e la garanzia è prestata nei limiti del 50% del Massimale assicurato con il limite massimo di 2.000.000 euro e con Scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo di 2.000 euro e con il massimo di 20.000 euro.

La Franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.

Tabella riassuntiva

LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Responsabilità Civile Professionale	Massimale di Polizza		Franchigia fissa ed assoluta in funzione del Massimale scelto
R.C.O. Dipendenti	516.000 euro per Sinistro 516.000 euro per persona		
Responsabilità derivanti da attività professionale connessa alla Responsabilità Civile automobilistica	Massimale di Polizza		5.000 euro
Responsabilità per Danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti	150.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 500 euro	
Studio associato o Società di professionisti	Massimale di Polizza anche in caso di corresponsabilità dei professionisti con il Contraente e tra loro		
Conduzione dei locali adibiti a studio professionale	500.000 euro per Sinistro		
Committenza	Massimale di Polizza		270 euro
CONDIZIONI FACOLTATIVE			
Condizione facoltativa SR) Funzioni di Sindaco – Revisore contabile	Nel limite del 50% del Massimale di Polizza con il massimo di 2.000 euro	Scoperto del 10% con il minimo di 2.000 euro ed il massimo di 20.000 euro	

5. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia, oppure ad Assicuratrice Milanese, non appena ne ha avuto conoscenza e in ogni caso entro i 30 giorni successivi (art. 1913 c.c.).

La Denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed essere efficace, deve contenere l'analitica narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio del Danneggiato, la data, il luogo e la causa del Sinistro.

L'Assicurato deve inviare contestualmente o a seguito della Denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore.

L'inadempimento di uno e/o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.. Per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo, viene considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi, la data della prima richiesta di risarcimento.



NORME GENERALI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio, nel senso che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se le avesse conosciute, comporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892-1893-1894 c.c., cioè la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ed anche la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Cosa sono le dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio?

Sono le dichiarazioni che fai all'Intermediario e/o ad Assicuratrice Milanese anche compilando un questionario assicurativo. Queste dichiarazioni non devono essere false e/o imprecise, e non devono essere omesse informazioni riguardanti il Rischio da assicurare. Per esempio, se hai già ricevuto Richieste di risarcimento Danni dai tuoi clienti e non lo dichiari, in caso di Sinistro potresti non ricevere l'Indennizzo o ricevere un Indennizzo ridotto.

Art. II – Altre Assicurazioni

In caso di esistenza di altre Polizze per il medesimo Rischio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente Assicurazione opererà esclusivamente a secondo Rischio rispetto alle medesime per l'importo di Danno eccedente il Massimale dalle stesse previsto il quale è considerato come Franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre Assicurazioni.

Art. III – Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 c.c.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad Assicuratrice Milanese.

Cosa succede se non pago il Premio?

Se non paghi il Premio alla stipula dell'Assicurazione non sei coperto fino a quando non esegui il pagamento.

Se non paghi al rinnovo annuale dell'Assicurazione o non paghi una rata infrannuale la copertura rimane sospesa dopo 15 giorni. Se paghi entro i 15 giorni dal rinnovo, ricevi copertura. Scaduti i 15 giorni senza avere pagato, Assicuratrice Milanese non fornisce copertura fino a quando non riceve il pagamento.

Art. IV – Modifiche al contratto

È riconosciuta validità soltanto alle modifiche intervenute per iscritto.

Art. V – Aggravamento del Rischio

L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto all'Agenzia oppure ad Assicuratrice Milanese di ogni mutamento che comporti l'aggravamento del Rischio per consentire all'Assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1898 c.c. In difetto l'Assicuratore si riserva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. di recedere dal contratto o di ridurre l'Indennizzo.

Quali sono gli aggravamenti del Rischio?

Gli aggravamenti del Rischio sono eventi o circostanze che rendono più probabile che si verifichi il Sinistro o rendono il Rischio di maggiore gravità. Questi aggravamenti vanno comunicati subito ad Assicuratrice Milanese, che potrebbe accettarli, aumentare il Premio o far cessare l'Assicurazione.

Art. VI – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio Assicuratrice Milanese riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.).

Quali sono le diminuzioni del Rischio?

Le diminuzioni del Rischio sono, invece, eventi o circostanze che rendono meno probabile che si verifichi il Sinistro oppure comportano un Rischio minore. In questi casi, Assicuratrice Milanese riduce il Premio.



Art. VII – Rescindibilità contrattuale in caso di Sinistro

È espressamente escluso il diritto di recesso dell'Assicuratore dal contratto a seguito della Denuncia di un Sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata del contratto stesso o del periodo di ultrattività.

Assicuratrice Milanese può risolvere il contratto dopo che ho Denunciato un Sinistro?

Assicuratrice Milanese non può risolvere il contratto prima della sua scadenza dopo che hai Denunciato un Sinistro.

Art. VIII –Periodo di Assicurazione

La Polizza non prevede il tacito rinnovo pertanto cesserà, automaticamente, alla sua naturale scadenza

La Polizza non ha il tacito rinnovo.

Significa che il contratto non si rinnova automaticamente ogni anno e pertanto ne dovrai stipulare uno nuovo con Assicuratrice Milanese o con altra Compagnia.

Art. IX – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. X – Foro competente

Foro competente è quello del luogo di Residenza o sede dell'Assicurato.

Art. X – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI LEGALE

PRODOTTO LEGALE

SVOLTA IN FORMA COLLETTIVA

A norma del Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016

Da inviare presso gli Uffici competenti di Compagnia compilato in ogni sua parte e firmato dall'Assicurando

DICHIARAZIONE

L'Assicurando fornisce i dati necessari per la valutazione del rischio e resta in attesa di conoscere le condizioni tariffarie per la propria copertura assicurativa. La firma del presente modulo non impegna le Parti alla stipulazione del contratto.

Qualora il contratto venga sottoscritto, le dichiarazioni rese formeranno parte integrante della polizza di assicurazione ai fini degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile.

L'Assicurando dichiara pertanto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della compilazione del presente modulo e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della compilazione del modulo, ovvero la copertura assicurativa non opera in relazione ai sinistri in affinenza ai quali l'Assicurando, prima della stipula della polizza, abbia già avuto notizia o conoscenza dei presupposti determinanti la sua responsabilità professionale, dichiarando altresì che i dati forniti rispondono a verità e di non aver sottaciato informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.

ASSICURANDO – STUDIO ASSOCIATO O SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

STUDIO ASSOCIATO – SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (ASSICURANDO)

PARTITA IVA

INDIRIZZO

NUMERO DEI PROFESSIONISTI ASSICURANDI E COMPENSI ANNUI

NUMERO DEI PROFESSIONISTI ASSICURANDI PER LE ATTIVITA' DA ESSI SVOLTE IN QUALITA' DI ASSOCIATI DELLO STUDIO O SOCIETA' DI PROFESSIONISTI

COMPENSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DELLO STUDIO/SOCIETA' – Ultimo esercizio
(al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)

Euro

GARANZIA PER ATTIVITA' ESERCITATA CON PROPRIA PARTITA IVA DAI SOCI SINGOLI PROFESSIONISTI

SI VOGLIONO RICOMPREDERE IN GARANZIA I SOCI SINGOLI PROFESSIONISTI PER LE ATTIVITA' ESERCITATE CON PROPRIA PARTITA IVA? (SI/NO)

IN CASO DI RISPOSTA AfferMATIVA

PER OGNI SINGOLO SOCIO ASSICURANDO COMPILARE L'ALLEGATO "A" DI CUI AL PRESENTE MODULO

NUMERO DEI SOCI SINGOLI PROFESSIONISTI CHE OPERANO CON PROPRIA PARTITA IVA

IN CASO AfferMATIVO INDICARE I:

COMPENSI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOCI SINGOLI PROFESSIONISTI CON PROPRIA PARTITA IVA
Ultimo esercizio (al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)

Euro

L'importo indicato è determinato dalla somma dei compensi dichiarati in Allegato "A" da ogni singolo socio assicurando.

SI RIMANDA ALL'ALLEGATO "A" DI CUI AL PRESENTE MODULO

COMPENSI GLOBALI DERIVANTI:

DALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DELLO STUDIO/SOCIETA' – Ultimo esercizio
(al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)

DALLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOCI SINGOLI PROFESSIONISTI CON PROPRIA PARTITA IVA

Ultimo esercizio (al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)

Euro

MASSIMALI RICHIESTI IN EURO (Indicare la scelta)

FINO A 10 PROFESSIONISTI E CON COMPENSI IN EURO

FORMA ATTIVITA' SVOLTA	350.000 PER SINISTRO E PER ANNO	500.000 PER SINISTRO E PER ANNO	750.000 PER SINISTRO E PER ANNO	1.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO 4.000.000 PER ANNO	3.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	5.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO
Fino a 150.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE		NON PRESTABILE		NON PRESTABILE
Da 150.000 a 500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE				
Da 500.001 a 750.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE		NON PRESTABILE	
Da 750.001 a 1.500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE		NON PRESTABILE	
Oltre 1.500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE				

FRANCHIGIE APPLICATE IN FUNZIONE DEL MASSIMALE SCELTO

1.000 1.000 1.500 2.500

CON OLTRE 10 PROFESSIONISTI

FORMA ATTIVITA' SVOLTA	350.000 PER SINISTRO E PER ANNO	500.000 PER SINISTRO E PER ANNO	750.000 PER SINISTRO E PER ANNO	1.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO 4.000.000 PER ANNO	3.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	5.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO
Qualsiasi compenso annuo	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE		

FRANCHIGIE APPLICATE IN FUNZIONE DEL MASSIMALE SCELTO

1.500 2.500

CONDIZIONI FACOLTATIVE			Croceffare la scelta
FP)	ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE FUNZIONI PUBBLICHE		
Z)	CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE		
SR)	ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE FUNZIONI DI SINDACO – REVISORE Il massimale prestato con la presente garanzia risulta essere il 50% di quello scelto per la garanzia di base con il limite di Euro 2.000.000		
L'Assicurando conferma di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e dichiara di svolgere funzioni di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore di Enti Locali dal	Data	Per emolumenti complessivi pari ad (Non superiori al 30% dei compensi dichiarati per l'attività principale)	Euro

ELENCO DELLE SOCIETA' PRESSO LE QUALI VENGONO SVOLTE TALI ATTIVITA'

NON SONO ASSICURABILI INCARICHI DI SOCIETA' QUOTATE IN BORSA SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI UFFICI TECNICI DI DIREZIONE

TIPO DI INCARICO	NOME SOCIETA' E RAGIONE SOCIALE	PARTE DI GRUPPO		SETTORE DI ATTIVITA'
		NO	SI (SPECIFICARE)	

L'Assicurando comunica inoltre che:	SI	NO
Ha ricoperto in passato l'incarico di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore Enti Locali in Società o altri Enti che siano stati sottoposti, anche successivamente alla cessazione della carica, ad una o più delle procedure previste dalla "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa" o da "provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"?		
Ha ricevuto richieste di danni?		
Alla data di compilazione del presente modulo ha notizia o è a conoscenza di qualsiasi elemento, che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno imputabile a Lei o ai collaboratori di cui si avvale, per fatto già verificatosi conseguente allo svolgimento della funzione di Sindaco?		
Se SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE		

DICHIARAZIONI INERENTI SINISTRI ED ALTRE POLIZZE

SONO STATA RIVOLTE ALL'ASSICURANDO RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER DANNI IMPUTABILI AD UNA SUA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE? (SI/NO)		
SE SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE		
NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATE ANNULLATE / DISDETTATE, DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA O DALL'ASSICURANDO, POLIZZE DI R.C. PROFESSIONALE? (SI/NO)		
SE SI, QUANDO E NEL CASO DA QUALE COMPAGNIA ASSICURATIVA?		
HA POLIZZE IN CORSO PER IL MEDESIMO RISCHIO? (SI/NO)		
SE SI, INDICARE IL MASSIMALE	IL NOME DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA	
LA SCADENZA DELLA POLIZZA	LA PROROGA CONTRATTUALE E' CON TACITO RINNOVO?	
SONO STATE DISDETTATE? (SI/NO)	DAL CONTRAENTE	DALLA COMPAGNIA

Data

firma dell'Assicurando

Le condizioni normative e tariffarie che verranno comunicate, riguardanti la copertura assicurativa, avranno validità 30 giorni dalla data sopra indicata.

AVVERTENZE

IL PAGAMENTO DEL PREMIO PUO' ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO DENARO CONTANTE (ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE) FATTA SALVA LA DISPONIBILITA' DELL'INTERMEDIARIO AD ACCETTARE I SEGUENTI MEZZI DI PAGAMENTO:

- ASSEgni BANCARI E CIRCOLARI – BONIFICI BANCARI – BOLLETTINI POSTALI – STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO

LA PERIODICITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO E' ANNUALE – PER PREMI ANNUI LORDI SUPERIORI AD EURO 1.000 E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI FRAZIONARE IL PREMIO STESSO IN DUE RATE SEMESTRALI, CON L'APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O COMUNQUE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.

SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N.° 41 DEL 2/8/2018

L'Assicurando dichiara che prima della sottoscrizione della presente proposta, ha ricevuto copia dei seguenti singoli documenti, contenuto nel SET INFORMATIVO, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento IVASS n.° 41 del 2 agosto 2018:

- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE (DIP)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO (DIP AGGIUNTIVO)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
- FACSIMILE MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR N.° 679 - 2016

L'ASSICURANDO _____

DICHIARAZIONE

L'ASSICURANDO DICHIARA ALTRESI' DI NON AVERE PRESENTATO AD ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. ALTRE PROPOSTE PER I MEDESIMI RISCHI NEGLI ULTIMI 90 GIORNI.

L'ASSICURANDO _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENZIA

CODICE AGENZIA

TIMBRO / FIRMA

PROPOSTA NUMERO

ALLEGATI NUMERO

SOSTITUISCE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE N.°

EFFETTO

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

DATA

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE

**MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO PER L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI,
DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI LEGALE**

PRODOTTO LEGALE

SVOLTA IN FORMA INDIVIDUALE

A norma del Decreto del Ministro della Giustizia del 22 settembre 2016

Da inviare presso gli Uffici competenti di Compagnia compilato in ogni sua parte e firmato dall'Assicurando

DICHIARAZIONE

L'Assicurando fornisce i dati necessari per la valutazione del rischio e resta in attesa di conoscere le condizioni tariffarie per la propria copertura assicurativa. La firma del presente modulo non impegna le Parti alla stipulazione del contratto. Qualora il contratto venga sottoscritto, le dichiarazioni rese formeranno parte integrante della polizza di assicurazione ai fini degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile.

L'Assicurando dichiara pertanto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della compilazione del presente modulo e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della compilazione del modulo, ovvero la copertura assicurativa non opera in relazione ai sinistri in attinenza ai quali l'Assicurando, prima della stipula della polizza, abbia già avuto notizia o conoscenza dei presupposti determinanti la sua responsabilità professionale, dichiarando altresì che i dati forniti rispondono a verità e di non aver sottaciato informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.

ASSICURANDO

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE
INDIRIZZO	ISCRITTO ALL'ALBO DI DAL

COMPENSI E MASSIMALI DI GARANZIA

COMPENSI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE - Ultimo esercizio
(al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore)

Euro

MASSIMALI RICHIESTI IN EURO (indicare la scelta)

Con compensi in Euro	350.000 PER SINISTRO E PER ANNO	500.000 PER SINISTRO E PER ANNO	750.000 PER SINISTRO E PER ANNO	1.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	2.000.000 PER SINISTRO 4.000.000 PER ANNO	3.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO	5.000.000 PER SINISTRO E PER ANNO
fino a 15.000				NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE
da 15.001 a 30.000					NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE
Da 30.001 a 50.000	NON PRESTABILE					NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE
Da 50.001 a 70.000	NON PRESTABILE					NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE
Da 70.001 a 150.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE			NON PRESTABILE		NON PRESTABILE
Da 150.001 a 500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE			NON PRESTABILE		
Da 500.001 a 750.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE			NON PRESTABILE		
Da 750.001 a 1.500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE			NON PRESTABILE		
Oltre 1.500.000	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE	NON PRESTABILE			NON PRESTABILE		
FRANCHIGIE APPLICATE	500	500	500	500	1.000		1.500	2.500

CONDIZIONI FACOLTATIVE

Crocezzare
la scelta

FP) ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE FUNZIONI PUBBLICHE

Z) CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE

SR) ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA ALLE FUNZIONI DI SINDACO - REVISORE

Il massimale prestato con la presente garanzia risulta essere il 50% di quello scelto per la garanzia di base con il limite di Euro 2.000.000

L'Assicurando conferma di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e dichiara di svolgere funzioni di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore di Enti Locali dal	Data	Per emolumenti complessivi pari ad (Non superiori al 30% dei compensi dichiarati per l'attività principale)	Euro
---	------	--	------

ELENCO DELLE SOCIETA' PRESSO LE QUALI VENGONO SVOLTE TALI ATTIVITA'

NON SONO ASSICURABILI INCARICHI DI SOCIETA' QUOTATE IN BORSA SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI UFFICI TECNICI DI DIREZIONE

TIPO DI INCARICO	NOME SOCIETA' E RAGIONE SOCIALE	PARTE DI GRUPPO		SETTORE DI ATTIVITA'
		NO	SI (SPECIFICARE)	

L'Assicurando comunica inoltre che:

Ha ricoperto in passato l'incarico di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore Enti Locali in Società o altri Enti che siano stati sottoposti, anche successivamente alla cessazione della carica, ad una o più delle procedure previste dalla "disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa" o da "provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi"?

SI	NO

Ha ricevuto richieste di danni?

Alla data di compilazione del presente modulo ha notizia o è a conoscenza di qualsiasi elemento, che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno imputabile a Lei o ai collaboratori di cui si avvale, per fatto già verificatosi conseguente allo svolgimento della funzione di Sindaco?

Se SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE

SINISTRI / ALTRE POLIZZE

SONO STATA RIVOLTE ALL'ASSICURANDO RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER DANNI IMPUTABILI AD UNA SUA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE? (SI/NO)

SE SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO STATE ANNULLATE / DISDETTATE, DALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA O DALL'ASSICURANDO, POLIZZE DI R.C. PROFESSIONALE? (SI/NO)

SE SI, QUANDO E NEL CASO DA QUALE COMPAGNIA ASSICURATIVA?

HA POLIZZE IN CORSO PER IL MEDESIMO RISCHIO? (SI/NO)

SE SI, INDICARE IL MASSIMALE	IL NOME DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA	
LA SCADENZA DELLA POLIZZA	LA PROROGA CONTRATTUALE E' CON TACITO RINNOVO?	
SONO STATE DISDETTATE? (SI/NO)	DAL CONTRAENTE	DALLA COMPAGNIA

Data

firma dell'Assicurando

Le condizioni normative e tariffarie che verranno comunicate, riguardanti la propria copertura assicurativa, avranno validità 30 giorni dalla data sopra indicata.

AVVERTENZE

IL PAGAMENTO DEL PREMIO PUO' ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO DENARO CONTANTE (ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE) FATTA SALVA LA DISPONIBILITA' DELL'INTERMEDIARIO AD ACCETTARE I SEGUENTI MEZZI DI PAGAMENTO:

- ASSEgni BANCARI E CIRCOLARI – BONIFICI BANCARI – BOLLETTINI POSTALI – STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO

LA PERIODICITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO E' ANNUALE – PER PREMI ANNUI LORDI SUPERIORI AD EURO 1.000 E' PREVISTA LA POSSIBILITA' DI FRAZIONARE IL PREMIO STESSO IN DUE RATE SEMESTRALI, CON L'APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%

LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O COMUNQUE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.

SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N.° 41 DEL 2/8/2018

L'Assicurando dichiara che prima della sottoscrizione della presente proposta, ha ricevuto copia dei seguenti singoli documenti, contenuto nel SET INFORMATIVO, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento IVASS n.° 41 del 2 agosto 2018:

- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE (DIP)
- DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO (DIP AGGIUNTIVO)
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
- FACSIMILE MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR N.° 679 - 2016

L'ASSICURANDO _____

DICHIARAZIONE

L'ASSICURANDO DICHIARA ALTRESI' DI NON AVERE PRESENTATO AD ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. ALTRE PROPOSTE PER I MEDESIMI RISCHI NEGLI ULTIMI 90 GIORNI.

L'ASSICURANDO _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENZIA

CODICE AGENZIA

TIMBRO / FIRMA

PROPOSTA NUMERO

ALLEGATI NUMERO

SOSTITUISCE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE N.°

EFFETTO

SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE

DATA

FIRMA PER AUTORIZZAZIONE



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT RAMI DANNI

1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- dpo@assicuratricemilane.it

3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari¹ - da Lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

¹ L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano: nome e cognome; indirizzo di casa; indirizzo email; numero identificativo nazionale; numero di passaporto; indirizzo IP (quando collegato ad altri dati); numero di targa del veicolo; numero di patente; volto, impronte digitali o calligrafia; numeri di carta di credito; identità digitale; data di nascita; luogo di nascita; informazioni genetiche; numero di telefono; account name o nickname.
- Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)
 - dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
 - dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
 - dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
 - dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
 - dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
 - dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato anche mediante la consultazione del Sistema di Informazioni Creditizie ("SIC"), cui le imprese di assicurazione sono autorizzate ad accedere ai sensi del Codice di Condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato, con modificazioni, dal Garante per la protezione dei dati personali ("Codice di Condotta"). I dati trattati per tali finalità non rientrano nella categoria dei dati particolari; per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

N.B. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, la Compagnia, per l'eventuale determinazione delle condizioni e dei termini contrattuali, non le richiederà (o non utilizzerà, se già in suo possesso) informazioni relative al suo stato di salute con specifico riguardo alle passate patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni al momento della richiesta (tale periodo decennale è ridotto a cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età).

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;

- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.se.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane.se@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.



Con particolare riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati nell'ambito del SIC, la Compagnia si avvale, mediante apposito accordo, del servizio messo a disposizione dalla società CRIF S.p.A., appositamente nominata Responsabile del trattamento dei dati.

4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; corretta misurazione del merito del cliente; etc.);
 - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
 - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per la corretta valutazione dell'affidabilità del cliente; per le attività di prevenzione delle frodi, ivi inclusa la prevenzione del rischio di furto d'identità; indagine; tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- Dipendenti, collaboratori e fornitori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilane.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilane@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- iii. con riferimento alla eventuale raccolta e trattamento dei dati di cui al SIC, si informa che la conservazione degli stessi nel Sistema di Informazioni Creditizie avviene per il tempo stabilito dal Codice di Condotta. La Compagnia memorizza i dati e le informazioni di cui al SIC per il tempo necessario alla valutazione di specie correlata alla fornitura o verifica dello stato dei rapporti assicurativi e per un tempo superiore nei casi specifici previsti dal Codice di Condotta (adempiere obblighi di legge, esigenze di difesa di un proprio diritto).

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connotato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
 - a. dell'origine dei dati personali;
 - b. delle finalità e modalità del trattamento;
 - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
 - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all' Albo delle società capogruppo al numero 009.



- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- d. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- e. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Ove applicabile, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193, al fine di garantire la Sua parità di trattamento, la non discriminazione e il diritto all'oblio in caso di guarigione da patologie oncologiche, ha diritto di trasmettere alla Compagnia a mezzo raccomandata A.R. o mezzo PEC (agli indirizzi riportati nel successivo paragrafo 10) un'apposita certificazione che attesti la sussistenza dei requisiti per beneficiare di tale diritto, ai sensi e nei termini previsti dagli artt. 2, comma 5, e 5, comma 1, della citata Legge.

N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.

10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all'indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it

11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Il Titolare r.l.p.t.

Assicuratrice Milanese S.p.A.

Claudio Patalano



TM Sede e Direzione Generale: Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro (Mo)

Tel. 059.7479111 – fax 059.7479112

→ www.assicuratricemilanese.it

Iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione. Registro Imprese di Modena C.F. e P.IVA 08589510158 R.E.A. 334152 Cap.Soc. € 50.000.000,44 i.v. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 (G.U. 21/12/1988 n. 298) PEC assicuratricemilanese@legalmail.it. Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale SpA – C.F. e P.IVA 02983670361 – Cap.Soc. € 60.000.000 i.v., società iscritta all'Albo delle società capogruppo al numero 009.